

Decreto Ministeriale del 01/09/1998 - Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE.

NOTE

Il testo omesso apporta delle modifiche all'allegato I del D.M. 28 aprile 1997 che a sua volta sostituisce l'allegato I del D.M. 3 dicembre 1985 ed è perciò in quest'ultimo decreto riportato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, ed in particolare l'allegato I, recante un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e alla etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze;

Vista la direttiva 97/69/CE della Commissione del 5 dicembre 1997 recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Considerato che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazioni circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati);

Considerato che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 deve essere, pertanto, adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre anche modificare la prefazione del medesimo allegato per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati);

Considerato che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene e che questa possibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi;

Considerato che in alcune disposizioni degli allegati I e VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 figura la sigla "CEE";

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e' cosi' modificato:

a) il quinto paragrafo del capitolo intitolato "Nomenclatura" della prefazione e' sostituito dal seguente testo:

[...].

b) la nota A della prefazione e' sostituita dal testo seguente:

[...].

c) le seguenti note Q ed R vengono aggiunte alla prefazione:

[...].

Art. 2.

1. All'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 sono aggiunte le voci di cui all'allegato al presente decreto e l'espressione "numero CEE" e' sostituita dall'espressione "numero CE".

Art. 3.

1. L'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e' cosi' modificato:

- a) l'espressione "numero CEE" e' sostituita dall'espressione "numero CE";
- b) l'espressione "etichettatura CEE" e' sostituita dall'espressione "etichettatura CE".

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a partire dal 16 dicembre 1998.

ALLEGATO

[....].